

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. n. 29037 del 01/02/2021

Esente Bollo

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Ai sensi dell'art. 8

Committenza:

Com. 5 del D.Lgs. 117/2017

Il Comune di Cento,

il Comune di Bondeno e l'Azienda USL di Ferrara,

E

Soggetto Gestore:

Cooperativa Sociale In Cammino Società

Cooperativa a R.L. Onlus (capogruppo mandataria)

Per la regolamentazione dei rapporti relativi

all'accreditamento definitivo del

Servizio di Assistenza Domiciliare

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

Il **COMUNE DI CENTO**, quale Soggetto Istituzionalmente
Competente (SIC), rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini, nato
a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento -
Via Provenzali, 15 - Sede provvisoria a Cento, via Guercino n.
62 - Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi culturali
del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune
di Cento che rappresenta ai sensi dell'art. 65 del vigente
Regolamento Contratti approvato con D.C.C. n. 48 del 1° Giugno

1992 (CO.RE.CO. 26/06/1992 Prot. n. 043351) e successivamente

modificato con D.C.C n. 117 del 29 ottobre 1993 (CO.RE.CO.

9/12/1993 Prot. n. 046495);

il **COMUNE DI BONDENO**, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza

nata a Bondeno (Fe) il 20/03/1963 e domiciliata per la carica

in Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 cap 44012 Bondeno (Fe) -

Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno

C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto

e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che

rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del

vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, rappresentata

dalla Dott.ssa Annamaria Ferraresi, nata a Ferrara il

25/08/1967, domiciliata per la carica in Cento - Via

Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest,

incaricata con delibera n. 209 del 30/10/2020 del Direttore

generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "PRESA D'ATTO

CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA

DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI L'ATTRIBUZIONE DI

INCARICO TRIENNALE DI DIREZIONE DEL DISRETTO OVEST.

ATTRIBUZIONE INCARICO ALLA DR.SSA FERRARESI ANNAMARIA.", la

quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda

USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30,

C.F e P.IVA 01295960387;

E

Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a R.L.

Onlus (capogruppo mandataria), rappresentata dalla Sig.ra

Elena Bartolotti nata il 18/08/1960 a Faenza (RA), codice

fiscale BRTLNE60M58D458D, residente in Faenza (RA) Via

Cattaneo n. 1, in qualità di Legale Rappresentante e

Presidente dell'impresa Cooperativa Sociale In Cammino Società

Cooperativa a r. l. Onlus con sede in Faenza (RA) Via degli

Insorti n. 2, cod. fiscale e p. IVA 00915090393, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 00915090393, tel. n. 0546/1975000

fax n. 0546/1975099, in qualità di capogruppo mandataria

dell'ATI (Associazione temporanea di Imprese) costituita con

Serena - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata

ONLUS di Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via

Boschetto n. 26, cod. fiscale e p. IVA 00975280389, iscritta

alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389, giusto atto

notaio Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna del 20/11/2003,

Rep. N. 304216, registrato a Lugo (RA) il 24/11/2003;

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro

cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le

loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.

1378, "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e

sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non

autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari

di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94" e gli atti in essa

contenuti che si intendono qui richiamati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n. 2581, "Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n. 564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n. 295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";

- la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità

acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso

ospedaliero;

- la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007 n. 509 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 - 2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007 n. 772 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni";

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 25/06/2007 n. 7 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete

dei servizi per anziani non autosufficienti" e successive

modifiche e integrazioni;

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007*

n. 1004 "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006:

individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per

realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la

promozione e sviluppo degli uffici di piano";

- *la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206*

"Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi

della deliberazione G.R. 509/2007";

- *l'art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4*

"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori

norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale";

- *la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n.*

840, "Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali

dell'assistenza al domicilio per le persone con gravissima

disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/04";

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009*

n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo

dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei

servizi socio sanitari";

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009*

n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di

funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale

competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento,

ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009 n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010 n. 219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";

- la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, "Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010 n. 1336 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012 n. 1899 "Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della

Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";

- *la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna del 18/06/2013 n. 117 "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013 n. 1828 "Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014 n. 292 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014 n. 1018 "Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014*

n. 1800 *"Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi*

sociosanitari accreditati: atti conseguenti";

- la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per

oggetto *"Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio*

sanitari e programmazione FRNA";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015

n. 715 *"Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e*

integrazioni";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/10/2015

n. 1554 *"Linee di indirizzo per la realizzazione del progetto*

per la metodologia del Budget di salute";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015

n. 1423 *"Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia*

di autorizzazione al funzionamento";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016

n. 273 *"Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi*

socio-sanitari accreditati provvisoriamente e

definitivamente";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/05/2017

n. 664 *"Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure*

relative ai servizi socio-sanitari. Integrazioni e modifiche

alla DGR n. 564/200 e DGR n. 514/2009";

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione

Emilia - Romagna del 12/07/2017 n. 120 *"Piano Sociale e*

Sanitario 2017 - 2019 (Proposta della Giunta regionale in data

15 maggio 2017, n.643)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17/09/2018 n. 1516 "Modifica delle Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio - sanitari accreditati";

- la Deliberazione della giunta Regionale del 02/09/2019 n. 1429 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio - sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";

- la Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2020 n. 1422 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii";

- l'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO quanto segue:

- l'Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2018 - 2020 e il relativo programma attuativo annuale 2018 nell'ambito distrettuale ovest con cui è stato identificato e riassunto il

fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in

conformità con la disciplina regionale e le successive

programmazioni annuali approvate dal Comitato di Distretto;

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda USL di

Ferrara hanno prorogato fino al 31/12/2021 la convenzione per

la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio

di Piano del Distretto Ovest, scaduta il 31/12/2020, e che con

tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale

soggetto istituzionale competente alla concessione

dell'accreditamento;

- il contratto di servizio stipulato tra le citate parti

in data 13/06/2011, assunto a repertorio n. 28681 presso il

Comune di Cento e registrato in data 01/07/2011, che prevede

la scadenza del 31/12/2013;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 14/02/2014, assunta a repertorio al n. 28757 e registrata

in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell'accreditamento

transitorio fino al 31/12/2014;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 24/09/2014, assunta a repertorio al n. 28797 e registrata

in data 24/09/2014 che prevede l'adeguamento delle tariffe in

base alla DGR 292/2014;

VISTO l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo,

Determinazione n. 1810 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune

di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino

Società Cooperativa a r.l. Onlus per il Servizio di Assistenza

Domiciliare di Bondeno con scadenza il 31/12/2019 e l'atto di

conferma dell'accREDITAMENTO definitivo, Determinazione n. 119

dell'18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore della

Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l.

Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Bondeno con

scadenza il 31/12/2019;

VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la

gestione dei servizi accREDITATI definitivamente fino al

28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del

22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune

di Cento n. 176 del 27/02/2017;

VISTO il contratto di servizio tra le citate parti, valevole

per l'accREDITAMENTO definitivo, stipulato in data 21/04/2017,

assunto a repertorio n. 28900 presso il Comune di Cento, che

prevede la scadenza del 31/12/2019;

VISTA altresì l'appendice al contratto di servizio

sottoscritta in data 17/10/2017, assunta al repertorio n.

28914 con la quale si è provveduto a sanare l'art. 8.3

"DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA" ai commi 3 e 5, viziato per

mero errore materiale;

VISTA la domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo

pervenuta in data 27/06/2019, assunta al protocollo n. 35573;

VISTO l'atto di rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo,

Determinazione n. 1763 del 17/12/2019, rilasciato dal Comune

di Cento della Cooperativa Sociale In Cammino Società

Cooperativa a r.l. Onlus per il Servizio di Assistenza

Domiciliare di Bondeno con scadenza il 31/12/2024;

VISTA la determinazione n. 1173 del 18/12/2019 con la quale si

è provveduto a prorogare il contratto di servizio valevole per

l'accreditamento definitivo del servizio di Assistenza

Domicilio di Bondeno fino al 29/02/2020;

Viste le seguenti determinazioni con le quali è stato

prorogato il contratto di servizio del Servizio di Assistenza

Domiciliare di Bondeno (Fe):

- Determinazione n. 140 del 26/02/2020 proroga fino al

30/04/2020;

- Determinazione n. 295 del 17/04/2020 proroga fino al

31/07/2020;

- Determinazione n. 851 del 28/07/2020 proroga fino al

31/12/2020;

- Determinazione n. 1623 del 23/12/2020 proroga fino al

31/01/2021;

Considerato che i controlli sulla verifica del possesso dei

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

sono già stati avviati e che parte di essi hanno dato esito di

regolarità;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI

REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la Committenza Comuni:

Comune di Cento: il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

Comune di Bondeno: il Responsabile del procedimento di accreditamento;

per la Committenza Azienda USL di Ferrara: il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani;

per il Gestore: Dott. Giuseppe Della Vedova - Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a R.L. - Onlus con sede in Faenza (Ra) - Via degli Insorti n. 2 - Tel. 0546/1975000 - Fax. 0546/1975099 - e_mail info@incammino.it;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e pasti rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, persone con disabilità psichiatrica, adulti con invalidità o con una situazione di difficoltà economica o privi di adeguata rete parentale e a nuclei con la presenza di minori in situazione di precarietà

economica e in condizione di emarginazione sociale residenti nel Comune di Bondeno, nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo a quel servizio. Sono escluse le prestazioni di carattere sanitario che, se necessarie, vengono garantite dall'Azienda USL di Ferrara.

2. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare e pasti a favore di soggetti a rischio di non autosufficienza, di seguito denominati "autosufficienti".

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/02/2021 fino al 31/12/2024.

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore fornirà il servizio accREDITato presumibilmente nella seguente misura:

a) fino ad un massimo di n° 6.000 ore totali annue di assistenza domiciliare presunte, di cui:

- circa il 50% di ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

- circa il 50% di ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

b) fino ad un massimo di n° 520 ore totali annue presunte di Assistenza Domiciliare Socio Educativa a favore di persone con disabilità, i cui costi sono previsti dalla normativa

regionale vigente alla quale si rimanda.

c) fino ad un massimo di n° 20.000 pasti annui presunti, di cui:

- circa il 50% rivolti a persone anziane o disabili non autosufficienti;

- circa il 50% rivolti a persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza.

2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. Il soggetto gestore deve assicurare, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei PAI e nei PEI l'operatività del servizio nell'arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle 24 ore se necessario.

4. La prestazione a domicilio dei servizi oggetto del presente contratto, esime il committente dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

5. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

- l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;

- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;

- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori

sulla base del programma formativo come previsto dagli

obblighi di legge e di aggiornamento specifico sulla

professione assistenziale e sull'organizzazione del lavoro in

equipe;

- la fornitura di tutto il materiale di consumo

assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione o

presidi di autotutela da rischi professionali previsti per

legge;

- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare

del servizio assistenziale.

6. Annualmente, con un preavviso di sei mesi, la Committenza

indicherà formalmente al soggetto gestore eventuali variazioni

del volume di offerta del servizio accreditato.

7. La Committenza ed il soggetto gestore concordano che si

procederà alla revisione del presente contratto di servizio

qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia

in aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori

presunti.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità del servizio sono determinati dalle

vigenti norme regionali in materia di accreditamento.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà

effettuato, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e

dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di concerto con i servizi sociali del Comune di Bondeno. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cura, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si potrà prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il soggetto gestore deve predisporre una procedura condivisa per la definizione e l'aggiornamento del PAI/PEI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale comunale.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da

assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

a) Cura personale

1) Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e cambio biancheria del letto;

2) Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:

- alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e vigilanza per la corretta assunzione dei farmaci sotto il controllo del medico;
- eventuale assunzione colazione e merenda;
- vestizione.

3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

- mobilizzazione dell'utente allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;
- aiuto nel movimento di arti invalidi;
- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;

4) somministrazione pasti;

5) funzione di tutoring sia per i famigliari che per le

assistenti famigliari;

b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti.

Per questo servizio il soggetto gestore si avvale di Ditta specializzata che garantisce i menù approvati periodicamente dell'Azienda USL di Ferrara.

I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI di ciascun assistito.

I menù devono essere articolati su quattro settimane e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle merceologiche conservate agli atti dal Comune di Bondeno. Il soggetto gestore comunicherà periodicamente al Comune di Bondeno le tabelle dietetiche.

2) I menù proposti dovranno preventivamente essere concordati con il Comune di Bondeno, che si riserva la facoltà di chiedere modifiche anche a seguito di rilievi espressi dagli utenti. Accanto ai menù di cui sopra devono essere previste "diete speciali" per le quali si intende un pasto preparato con specifiche modalità, diverse da quelle dei menù delle diete comuni, richiesto dal Comune di Bondeno per utenti con patologie particolari, su presentazione di certificato medico. Non si intende come dieta speciale la semplice riduzione quantitativa di uno o più componenti di un alimento di un

pasto comune.

E' consentita una variazione dei menù, previo accordo con il

Comune di Bondeno, nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del

piatto previsto;

- interruzione temporanea della produzione per cause,

quali incidenti, mancanza di energia elettrica in rete. In

caso di sciopero il soggetto gestore dovrà fornire un menù

alternativo con prodotti che non richiedono cottura;

- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti

deperibili;

- costante non gradimento di alcuni piatti.

3) Il soggetto gestore si assume la responsabilità circa

l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché

la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli

effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici

sanitari.

4) Il soggetto gestore dovrà garantire il trasporto dei pasti

dal centro di cottura al domicilio degli utenti assistiti

utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative

vigenti. Il Progetto assistenziale potrà prevedere un'attività

assistenziale finalizzata alla consegna e alla

somministrazione del pasto all'utente da parte degli operatori

del SAD. In tal caso il soggetto gestore dovrà incaricare un

OSS per la consegna del pasto al domicilio dell'utente secondo

un progetto definito e condiviso. In tal caso, oltre alla tariffa del pasto, verrà applicata la tariffa oraria prevista per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

5) Il soggetto gestore dovrà disporre di apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.

c) Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa;

- vigilanza per la corretta assunzione dei farmaci, sotto controllo medico, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre prestazioni;

- ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;

- per l'attività di consegna dei pasti, comprensiva dell'attività di scodellamento e di monitoraggio. La consegna del pasto può avvenire con prestazioni aggiuntive di monitoraggio con tempistiche maggiori definite nel PAI.

d) Prestazioni socio educative:

Sono classificate prestazioni socio educative, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei punti seguenti:

- promozione socializzazione e integrazione sociale

(accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive);

- sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare dell'utente (es. acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza in esperienze socio occupazionali, monitoraggio dello stato emotivo e delle dinamiche intrafamiliari ...);

- accompagnamento a visite mediche, acquisti finalizzati, uscite finalizzate alla conoscenza del territorio;

- periodici confronti di verifica con gli operatori dei servizi sociali referenti dei casi;

- incontri tesi a verificare le risorse ed i bisogni degli utenti con età maggiore di 18 anni inviati dal servizio UONPIA dell'Azienda USL di Ferrara, processo necessario per poi individuare gli obiettivi perseguibili e le azioni educative da mettere in campo. Per tutti i casi verrà stilato periodicamente dall'educatore professionale di riferimento un progetto educativo.

ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni

economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari

vigenti di ciascuna amministrazione;

- la quota partecipativa di spettanza del Committente,

depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in

base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;

- le tariffe pattuite con il soggetto gestore per le

prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti.

8.1 Determinazione del costo di riferimento

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è

calcolata sulla base:

a) del costo di riferimento regionale per il servizio

accreditato;

b) della maggiorazione rispetto al costo di riferimento

conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento

al domicilio dell'utente.

L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio

accreditato viene effettuata dal Comitato di Distretto, sulla

base dei fattori di produzione socio assistenziali e socio

educativi forniti dal soggetto gestore e previo contraddittorio

con lo stesso soggetto.

8.2 Flusso informativo sui costi di produzione

1. La committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il

necessario flusso informativo con il soggetto gestore del

servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e

trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., il soggetto gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.3 Determinazione delle tariffe

1. L'importo della tariffa è calcolata sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo

della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente è determinata nel 32,3% del numero di ore presunte di cui all'articolo 4. Tale percentuale viene riconosciuta in ragione delle distanze considerevoli per raggiungere il domicilio degli utenti connesse alla morfologia del territorio comunale, nonché della durata, inferiore all'ora, che caratterizza la maggior parte delle prestazioni richieste. Il monte ore così determinato sarà moltiplicato per il costo di riferimento regionale per il solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di Comune/utente nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento.

3. La tariffa oraria dell'assistenza domiciliare diretta a persone autosufficienti è stata determinata, in accordo fra il soggetto produttore ed l'Amministrazione Comunale di Bondeno nel medesimo importo previsto per i servizi svolti a favore di soggetti non autosufficienti, con piena garanzia del rispetto di quanto previsto dalla specifica contrattazione di categoria di primo e secondo livello.

4. La tariffa per la somministrazione dei pasti al domicilio per tutte le tipologie di utenza del presente contratto,

nell'ambito del progetto di assistenza domiciliare, è di €
7,00 a pasto oltre IVA.

5. Per gli utenti non autosufficienti, l'importo dovrà essere fatturato per ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per € 4,00 all'Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n. 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere ripartita tra il Comune e l'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

6. Per gli utenti autosufficienti l'importo dovrà essere fatturato al Comune ed all'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

7. La committenza si impegna a liquidare al soggetto gestore le tariffe dovute, con le seguenti modalità ogni mese, ed entro 90 (novanta) giorni, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del soggetto gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge, da concludersi entro lo stesso termine.

8.4 Determinazione delle rette a carico utente/Comune

1. La quote di contribuzione a carico degli dell'utente/comune è quella definita dalle norme regionali.

2. I Comuni, sulla base di proprio provvedimento comunale in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all'utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall'utente sulla base della tariffa

regionale.

8.5 Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto, salvo effettui prestazioni aggiuntive su richiesta dell'utente;

- la retta è determinata su base oraria e calcolata mensilmente e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli utenti e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di attivazione (ingresso) del servizio, sino all'ultimo giorno di erogazione del servizio (dimissione o decesso compreso);

- in caso di mancata effettuazione del servizio in conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, l'utente non è tenuto al pagamento del servizio;

- in caso di assenza improvvisa non programmata il soggetto gestore sarà remunerato per le prestazioni programmate nel primo giorno di assenza;

- il soggetto gestore, per le nuove prese in carico, può chiedere un anticipo della retta a carico degli utenti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità quantificata sulla base delle prestazioni stabilite nel progetto iniziale di vita e di cura definito dai Servizi Sociali;

- il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più idonee.

3. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga la quota di tariffa a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare i Servizi Sociali dei Comuni associati che l'utente risulta moroso.

I Servizi Sociali avranno a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento dei Servizi Sociali non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto e l'insolvenza dell'Utente permanga, il Gestore, in accordo con i Servizi Sociali, potrà esercitare la facoltà di disporre l'interruzione del servizio e/o di intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).

All'utente moroso, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

Il Gestore aggiorna annualmente i Servizi Sociali dei Comuni associati sugli sviluppi dell'attività di recupero del

credito, al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio economica dei debitori e di attivare eventuali percorsi ritenuti idonei.

ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal soggetto gestore a scadenza mensile.

2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale dell'ente debitore:

- **COMUNE DI CENTO** - Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: ZA8A2U**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **COMUNE DI BONDENO** - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: 30U0ZF**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **Azienda USL di Ferrara** - Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara (FE) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: UFTPUJ**, dovranno riportare il numero di ordine che sarà dall'Azienda comunicato annualmente ed il codice dell'ufficio.

3. I Comuni e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche. In ogni caso la committenza condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all'aggiudicataria a mezzo Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente.

4. Il soggetto gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.

5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E

IMOLESE, sede di FAENZA, 000000167160,

IT44M0854223700000000167160

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE,

sede di FAENZA, 000000015595, IT91T0854223700000000015595

- BPER BABCA, Agenzia di BONDENO, 000000010720,

IT95D0538767196000000010720

- BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di MARRADI, 000000005153,

IT64H0306937947000000005153

- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, Agenzia Via Laghi 37 FAENZA,

CC0300004220, IT96O0627023700CC0300004220

- BIPER BANCA, Agenzia Via Oberdan 6 FAENZA, 000000100256,

IT36D0538723701000000100256

- BANCOPOSTA IMPRESA, Agenzia via Mengolina 17 FAENZA,

000012060489, IT74Z0760113100000012060489

- CREDEM BANCA, Agenzia Via Regnoli 94 Forlì, 010000189805,

IT88T0303213200010000189805

- UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia C.so Mazzini 32 FAENZA,

000002801330, IT27V0200823710000002801330

e che l'intestatario del conto è Coop.va Sociale IN CAMMINO

Società Cooperativa ONLUS, e che le persone delegate ad

operare sullo stesso sono:

- BARTOLOTTI ELENA CF BRT LNE 60M58 D458D

- VIGNOLI MARINA CF VGN MRN 55R41 G2700

- SERRITELLI PIO CF SRR PIO 72E25 D458I

- ERCOLANI ANDREA CF RCL NDR 67H17 D458O

e delegati solo a versare sono:

- DELLA VEDOVA GIUSEPPE CF DLL GPP 60B04 B445T

- TRONCONI LEONARDO CF TRNLRD73D13D4580

6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale.

7. Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione

mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/1990 n. 146, ex art. 7 lett. G.

5. In caso di proclamazione di sciopero del personale il soggetto gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria.

ART. 11 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli

interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il soggetto gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.

4. Il soggetto gestore deve inoltre comunicare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio di Assistenza Domiciliare, del personale in turno, con attestazione delle ore lavorative effettuate, corredato da relativa qualifica professionale e da copia del contratto di lavoro corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al

CCNL applicato, all'applicazione di CCI aziendale. Inoltre il soggetto gestore si impegna a comunicare annualmente alla committenza tutte le variazioni del personale in servizio intercorse successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (comprese eventuali modifiche dell'orario di lavoro, sede lavorativa, inquadramento retributivo, ecc.).

5. Il soggetto gestore dà atto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

2. L'accertata violazione da parte del soggetto gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di

servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le

seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto

gestore o richiesta di ulteriore documentazione

amministrativo-contabile gestionale;

- relazione annuale del soggetto gestore relativa al servizio

che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;

- richiesta al soggetto gestore di relazione su specifici

episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza

contrattuale;

- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito

Provinciale o ad altra equipe di esperti, riguardanti il

possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla

normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori

requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del

progetto di vita e di cure nonché del PAI;

- incontri dedicati;

- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della

inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto

gestore verrà applicata una penale come previsto all'articolo

14.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente

competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione

o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

5. Il soggetto gestore dovrà effettuare con cadenza periodica, almeno annuale, indagini di customer satisfaction finalizzata a valutare la qualità del servizio ed il grado di percezione della stessa da parte degli utenti. L'indagine deve essere volta ad evidenziare i principali aspetti del servizio, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei parametri indicati nei contratti di servizio e nelle carte dei servizi e al funzionamento globale dei servizi.

ART. 14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al

punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto gestore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la

corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi

anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei

Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la

sospensione della capacità giuridica a contrarre con la

pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza

procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa

da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni,

fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o

di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali

si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di

appalto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non

pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei

confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla

Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente

contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente

esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento,

per conto della Committenza, fatto salvo ogni risarcimento di

maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri

nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma,

applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della

gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un

massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

c) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

d) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

e) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale.

10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati

nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il soggetto gestore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

13. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il soggetto gestore non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso,

fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.

15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.15 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Concordemente le parti si impegnano a rispettare le revisioni delle tariffe come deliberato dalla normativa regionale

2. Le tariffe per le prestazioni rivolte alle persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti e il costo del servizio di fornitura dei pasti a domicilio verranno aggiornati annualmente a seguito di richiesta del soggetto gestore. La revisione annuale verrà riconosciuta, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., facendosi riferimento all'indice ISTAT FOI, ad

eventuali aumenti del costo del lavoro determinati dal rinnovo

del CCNL applicato e a variazioni straordinarie dei fattori

produttivi.

3. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o

giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse

pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D.

Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via

esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;

b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano

significativamente sull'organizzazione del servizio, anche

sotto il profilo della diminuzione delle risorse a

disposizione della Committenza;

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi

accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli

utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può

recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di

contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;

- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte

consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni

contrattuali come previsto all'articolo 13;

- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli

obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del

servizio;

- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti

durante la vigenza del contratto o di violazione di normative

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

5. In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun

indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri

che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il soggetto gestore

può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

a) eccessiva onerosità sopravvenuta del servizio

determinata dagli aumenti del costo del lavoro connessi al

rinnovo del CCNL applicato, qualora non riconosciuti a livello

regionale;

b) mancato pagamento delle tariffe da parte dei

Committenti, e/o degli utenti, per le quote di rispettiva

spettanza;

c) riduzione del monte ore annuale oltre il 20% di quello

riconosciuto nel presente contratto.

7. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il

recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono

ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una

rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

8. Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

9. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il soggetto gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni

debito informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'articolo 13.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA

1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli utenti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

2. Il soggetto gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria.

3. Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria, garantendo:

a. l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;

b. il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;

c. la partecipazione del proprio personale agli specifici

momenti formativi che saranno proposti/organizzati;

d. la partecipazione ai momenti di verifica periodica

sull'andamento del sistema che saranno predisposti a

livello distrettuale e aziendale,

4. L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è

riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il

monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

5. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei

debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso

di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del

Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un

sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore

non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata

una penale di € 250,00.

6. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non

veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a

€ 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto

Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri

e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno

applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima

fattura successiva all'accertata inadempienza del soggetto

gestore.

8. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso

preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza,

con la previsione di un termine congruo per la presentazione

di contro-deduzioni da parte del soggetto gestore.

9. Il soggetto gestore assicura lo svolgimento in modo

regolare e costante di ogni richiesta informativa definita

dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni

ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

10. Con particolare riferimento alla gestione

amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si

impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in

fase di attivazione nell'ambito del sistema informativo area

socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di

uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo,

specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via

definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra

comunicazione informativa sul piano del controllo e della

verifica amministrativo/contabile della fatturazione

costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta

gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

11. Con particolare riferimento alla gestione

amministrativa/contabile del presente contratto il soggetto

gestore si impegna ad assolvere il debito informativo della

committenza relativo all'anagrafe delle prestazioni, secondo

quanto disposto dal D.M. 8 marzo 2013 e ss.mm.ii, attraverso

l'utilizzo di un sistema informativo.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal soggetto gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il soggetto gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal soggetto gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

4. Il soggetto gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 2145/60/167048266 stipulata con UNIPOL

Assicurazioni, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.

5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di RCT/RCO con massimale pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni) per RC verso terzi e ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per RC verso prestatori. Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

ART. 19 - ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario,

comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del soggetto gestore. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 22 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il soggetto gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Ai sensi dell'articolo 21 comma 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale.

p. COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. ONLUS capogruppo mandataria dell'ATI con Serena - Soc. Coop.va Sociale a r.l. ONLUS di Ferrara

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

f.to Sig.ra Elena Bartolotti

p. COMUNE DI BONDENO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Paola Mazza

p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott. Mauro Zuntini

p. AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST

f.to Dott.ssa Annamaria Ferraresi